

TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

Il Giudice, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.7.2026

OSSERVA

Il ricorso per sequestro conservativo proposto da **CP_1** non può essere accolto, apparendo, *prima facie*, fondate le eccezioni di rito e di merito poste a fondamento dell'opposizione proposta da **Parte_1** nei confronti del decreto ingiuntivo n. 702/2025.

Appare, in primo luogo, sorretta da un *fumus* di fondatezza l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'opponente in considerazione della clausola compromissoria presente nello statuto di **Parte_1** della cui compagine sociale l'opposto fa parte.

Al riguardo va innanzitutto rilevato, in punto di diritto, che, in verità, come chiarito dalla giurisprudenza, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. n. 25939/2021).

In punto di fatto va, invece, osservato che il **CP_1** ha agito in sede monitoria allegando – quantomeno implicitamente – di vantare, nei confronti di **Parte_1** un credito per attività dal medesimo svolta in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera professionale.

Dell'esistenza di tale contratto, tuttavia, egli non ha fornito alcuna prova, essendosi limitato a dimostrare l'avvenuta prestazione di attività professionale per conto della società opponente mediante la produzione di elaborati progettuali, calcoli, relazioni e istanze redatti e presentati nell'interesse della stessa, nonché di alcune note ricevute da soggetti con i quali ha avuto modo di interloquire nell'espletamento dell'incarico asseritamente affidatogli.

Senonché occorre considerare che tutti gli elaborati progettuali prodotti dall'opposto indicano, nella parte del frontespizio deputata all'indicazione del soggetto che si è occupato della progettazione, in primo luogo **Parte_1** e, quali componenti del gruppo di progettazione, il **CP_1** ed i suoi collaboratori.

Ancor meno idonee, per ciò che concerne la relativa efficacia probatoria, sono le note ricevute via *e-mail* dall'opposto e dallo stesso prodotte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, le quali, lungi dal dimostrare l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale tra il medesimo e la società opponente, trovano giustificazione nel disposto di cui all'art. 17 del “*Devolpment Services Agreement*” da quest'ultima concluso con **Controparte_2** per la

realizzazione del parco eolico denominato “Messapia Energia”. La predetta clausola, infatti, contiene l’elezione di domicilio di **Parte_1** per qualsiasi comunicazione afferente al contratto, presso il **CP_1**.

A fronte della suddetta avversa produzione, **Parte_1** non ha in alcun modo contestato l’avvenuta esecuzione dell’attività per la quale l’opposto ritiene di avere diritto alla corresponsione dei compensi richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha eccepito che la predetta attività è stata dallo stesso prestata non già in virtù di un contratto di prestazione d’opera professionale, ma in qualità di socio e, come tale, retribuita mediante la distribuzione degli utili via via ricavati dalla realizzazione del progetto, di cui l’opposto ha curato la parte tecnica.

Ebbene, benché l’atto costitutivo e lo statuto dell’opponente non qualificano espressamente alcuno dei soci come socio d’opera ed anzi indicano l’ammontare dei conferimenti in denaro dagli stessi versati (dapprima per complessivi € 100,00, aumentati successivamente a complessivi € 10.000,00), la stessa genesi della predetta persona giuridica, quale si ricava dalla documentazione in atti, lo scopo per cui essa è stata costituita ed il suo oggetto sociale avallano la riferita circostanza, da essa allegata.

Invero, già l’atto con cui **Pt_1** è stata costituita, in data 23.12.2020, in forma di società a responsabilità limitata semplificata, prevedeva, quale oggetto sociale, “- lo sviluppo di produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente: . sistemi per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed opere connesse; impianti eolici, impianti solari, fotovoltaici, impianti ibridi eolico-solare; impianti innovativi di captazione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione e trasporto di energia elettrica, impianti di cogenerazione con produzione di energia elettrica e teleriscaldamento. La società inoltre può fornire mezzi e servizi per la progettazione, costruire e gestire impianti ed opere connesse per la produzione di energia da qualsiasi fonte rinnovabile del tipo onshore e/o offshore;
- e-commerce di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico.- l’esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, anche attraverso piattaforme tecnologiche basate su tecnologie decentralizzate”.

Con il successivo atto del 6.10.2022 con cui si è proceduto all’aumento del capitale sociale e, in conseguenza del mutato regime giuridico della società, alla variazione della sua denominazione sociale ed all’adozione del nuovo statuto, è stato in quest’ultimo ribadito, all’art. 4 disciplinante l’oggetto, quanto già in precedenza stabilito e innanzi trascritto.

D’altro canto, il già menzionato “Development Services Agreement” concluso tra l’opponente

Controparte_2 prevede, all’art. 6, che quest’ultima avrebbe

corrisposto ad **Parte_1** gli importi ivi indicati secondo scansioni temporali legate allo stato di avanzamento del progetto che l'opponente avrebbe dovuto realizzare e, segnatamente, all'esecuzione di prestazioni quali la definizione del layout, la preparazione dello **Parte_2**, la richiesta ed il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale favorevole, la richiesta e il rilascio dell'Autorizzazione Unica, attività di cui, evidentemente, **Parte_1** e non il **CP_1** è stata incaricata.

Gli importi versati dal "Proprietario" al raggiungimento dei singoli obiettivi innanzi menzionati sono stati poi ripartiti – secondo quanto allegato dall'opponente e non contestato dall'opposto, secondo le percentuali che erano state stabilite dai soci.

In proposito va rilevato che entrambe le parti hanno prodotto un "Accordo Commerciale" concluso tra le stesse e terzi soggetti in data 26.2.2021, dandone, tuttavia un'opposta lettura.

Secondo il **CP_1**, infatti – alla luce di quanto dallo stesso esposto nella nota inviata alla controparte in data 1.8.2024 – il predetto accordo costituirebbe il contratto di conferimento di incarico professionale su cui si fondano le pretese avanzate in sede monitoria.

Secondo **Parte_1** viceversa, dal citato accordo, nel quale si dà atto che l'opponente *"fu costituita quale «società di scopo» per superare le procedure di compliance con l'investitore e quale unico soggetto deputato a gestire i rapporti contrattuali con quest'ultimo e ad assolvere i diritti derivanti dagli accordi"*, si ricaverebbe che *"il ruolo dell'Ing. **CP_1** non era, dunque, quello di un mero professionista esterno, ma di socio operativo, stabilmente inserito nell'assetto della Società e destinatario della quota principale dei compensi proprio in ragione dell'apporto tecnico, progettuale e operativo assunto"* e che *"la sua partecipazione sociale era strutturalmente collegata all'assunzione delle obbligazioni tecniche indispensabili verso gli investitori"*, assetto che non avrebbe riguardato *"un singolo progetto, ma tutte le iniziative in sviluppo"* (v. comparsa di risposta nel presente sub procedimento).

L'opponente ha, poi, dedotto che la direzione tecnica dei singoli progetti sarebbe stata assunta dall'Ing. **CP_1** in forza del *"contratto del 1° agosto 2021"* (prodotto quale allegato n. 4 della citata memoria, *"relativo al progetto «Appia Energia»"*).

In realtà il documento da ultimo menzionato, che consiste nel preventivo dell'offerta di servizi di ingegneria integrata per la realizzazione di opere ed impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fatta dal **CP_1** ed accettata da **Pt_1** e nel quale si legge *"l'importo da corrispondere allo studio di Ingegneria Ing. **CP_1** per la redazione del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) oltre le attività di integrazioni elaborati e Conferenza dei Servizi, ammonta a euro 3500/Mw (tremilacinquecentoeuro per MegaWatt)"*, al lordo delle competenze

specialistiche ivi elencate, da porre a carico di **Pt_1** si riferisce al solo impianto eolico denominato “Appia Energia”.

Analoga considerazione va svolta con riferimento all’Accordo Commerciale in precedenza menzionato del 26.2.2021.

Le parti del suddetto accordo – di cui, ai sensi del punto 1.1. fa parte, quale Allegato B, il “Progetto Eolico denominato APPIA ENERGIA di 48MW” – dopo avere, infatti, affermato che scopo dello stesso era “*regolare i termini e le condizioni con cui **Pt_1** dovrà regolare un compenso ai segnalatori, quali l’Ing. **Persona_1** ed il Adv. **Parte_3**, qualora **Pt_1** sia assegnataria di un contratto con un potenziale investitore per lo sviluppo del progetto eolico*”, richiamando espressamente proprio l’Allegato B, hanno stabilito che **Pt_1** avrebbe dovuto presentare “*all’investitore una Proposta di Progetto (di seguito, la Proposta) denominata “APPIA ENERGIA” rispetto alla quale, la valuterà e deciderà, a propria discrezione e in base alla propria valutazione, se accettare o meno detta la proposta dell’investitore*”.

In definitiva, l’accordo commerciale di cui trattasi per un verso non può costituire il contratto di prestazione d’opera professionale su cui l’opposto pretende di fondare la propria pretesa di pagamento di compensi per l’attività svolta per la realizzazione del diverso progetto denominato “Messapia Energia”; per altro verso non è sufficiente *ex se* a dimostrare che anche per l’attività prestata dal **CP_1** in relazione a tale progetto i soci avessero convenuto che gli importi da corrispondere al medesimo sarebbero stati quantificati secondo i criteri ivi stabiliti.

In definitiva, in assenza di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso tra le odierne parti e, per converso, alla luce dello scopo per cui **Parte_1** venne costituita e della specifica attività dalla medesima svolta, appare più che plausibile che i compensi spettanti al **CP_1** per l’attività professionale svolta per la realizzazione del progetto Messapia dovessero essergli corrisposti in forma di utili o, comunque, in funzione della sua partecipazione alla compagine sociale dell’opponente, sulla scorta di accordi intervenuti tra i soci il cui contenuto dovrà costituire oggetto accertamento.

Trattandosi, pertanto, di controversia tra soci vertente sul contenuto, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto sociale, appare, *prima facie*, fondata l’eccezione con cui l’opponente ha rilevato che la sua cognizione è devoluta “*ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*” giusta quanto stabilito dall’art. 34 dello Statuto.

Vale la pena, infine, rilevare, per mera completezza espositiva, che nell’ipotesi in cui la citata clausola non fosse applicabile il decreto opposto dovrebbe, verosimilmente, essere comunque

revocato, apparendo parimenti fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso sollevata da Parte_1

Il CP_1, infatti, ha quantificato il compenso richiesto per la citata attività sulla scorta del D.M. 16.6.2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ciò premesso, va rilevato che, come tempo evidenziato dalla giurisprudenza, *“ai fini della determinazione della competenza territoriale, ove la controversia riguardi compensi per prestazioni professionali non concordati tra le parti e determinabili in base a tariffe che fissano soltanto limiti minimi e massimi, il forum destinatae solutionis deve essere individuato alla stregua non del terzo comma dell'art 1182, bensì del comma successivo, nel domicilio del cliente, poiché, in tal caso, il credito azionato non può considerarsi somma liquida o liquidabile in base a precostituiti criteri implicanti calcoli meramente aritmetici”* (ex plurimis, Cass. n. 2299/1981).

Il predetto orientamento, dopo aver ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito che *“le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali”* (Cass. SS.UU. n. 17989/2016), è stato ribadito dalla Suprema Corte con riferimento ai compensi dovuti per attività svolte nell'esercizio della professione forense.

E' stato, infatti, affermato, al riguardo, che *“l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione”* (Cass. n. 30287/2017).

L'insussistenza, per le ragioni finora esposte, del *fumus boni iuris* esime dall'indagine circa la sussistenza del *periculum in mora*, trattandosi, come noto, di presupposti che devono congiuntamente ricorrere ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare.

Trattandosi di procedimento cautelare promosso in corso di causa, non occorre provvedere in ordine alle relative spese, sulle quali si deciderà all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Spese al merito.

Brindisi, 18 luglio 2026.

Il Giudice
dott. Maurizio Rubino